IL GIUDICE DOTT. ANNAMARIA LAZZARA

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 3.10.2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 47 segg. della legge 92 del 2012, nel giudizio recante numero di R. Gen. 17753/2017 introdotto con ricorso ex art 1 comma 47 e seg della L. 92/2012 da Minucci Maria, assistita dagli avv.ti Nicola Corso e Paola Colombrino, contro l'Inps , assistito dagli Avv.ti Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone,

osserva quanto segue.

Trattasi di giudizio cd Fornero in relazione ad un licenziamento per giusta causa.

La difesa della ricorrente Minucci ha impugnato il licenziamento irrogato nei suoi confronti con nota Inps del 23.10.2018 per plurimi profili:

- per violazione del termine di cui agli art 55, 55 bis e 55 quater del D. L.gs 165/2001 di 120 giorni a decorrere dalla contestazione disciplinare previsto per la conclusione del procedimento disciplinare;
- per violazione dell'art 4 della L. 300/97 e della normativa in tema di privacy a tutela del lavoratore;
- per mancata indicazione dell'addebito contestato tra le ipotesi di tipizzazione del licenziamento previste dalla legge e dal ccnl;
- per mancanza di analiticità dell'addebito disciplinare;
- per insussistenza dei fatti addebitati perché in alcun modo riferibili ed attribuibili alla ricorrente.

Tutte le censure innanzi indicate sono infondate e vanno pertanto disattese.

Innanzitutto con riferimento alla violazione del termine di 120 giorni previsto per la conclusione del procedimento disciplinare, pacifico che la contestazione disciplinare è del giorno 22.5.2018 e che il licenziamento avveniva con nota Inps del 23.10.2018, inoltrata per la notifica alla dipendente in data 24.10.2018, va richiamato, limitatamente a quanto qui interessa, che la difesa di parte attrice perviene all'affermazione del superamento del termine di legge non tenendo conto del differimento dell'audizione della lavoratrice in sede disciplinare dal 26 giugno al 31 luglio, ritenendo che non si era realizzata la ipotesi di legge di *proroga* consentita *per impedimento oggettivo del lavoratore*, atteso che l'impedimento sarebbe stato conseguenza non di una situazione oggettiva del lavoratore ma della condotta dell'Inps che non aveva prontamente dato corso alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla Minucci .

Orbene, a parere dello scrivente giudice, la nozione ristretta di impedimento oggettivo del lavoratore utilizzata dalla difesa della Minucci al fine di interpretare il testo del comma 4 dell' art 55 bis del D. Lgs. 165/2001, tale da identificare lo stesso nella malattia o infortunio del lavoratore, non è condivisibile in quanto anche il ritardato accesso agli atti del procedimento disciplinare per la tardiva messa a disposizione da parte del datore di lavoro della documentazione è tale da generare un oggettivo impedimento del lavoratore a difendersi, che è l'ipotesi che il legislatore intende tutelare. Nel caso concreto in esame va poi rilevato ad ogni buon conto che la parte ricorrente, nella sua richiesta di differimento del 18.06.2018, nel lamentare la messa a disposizione solo in data 15 giugno 2018 della documentazione richiesta in data 1.06.2018, ha poi segnalato la impossibilità del lavoratore per la audizione nella data del 26.06.2018 non solo per tale motivo ma anche per precedenti impegni professionali ed indilazionabili del suo difensore (per la verità alla data la ricorrente aveva nominato tre difensori nelle persone degli avv.ti G. Fontanarosa, A. Billwiller e I. Cervone), anche indicando, in prevenzione quattro giorni lavorativi nel mese di luglio in cui la audizione non sarebbe stata comunque possibile, a cagione di precedenti impegni del suo difensore.

Ciò posto, pacifico tra le parti che il dies a quo per il computo dei 120 giorni entro i quali deve essere completato il procedimento disciplinare è il 22 maggio 2018, deve ritenersi detto termine è stato rispettato a mezzo della adozione in data 23 ottobre 2018 da parte del ricorrente; è legittima per quanto fin qui

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c

ricostruito la detrazione dal computo dei 35 giorni di differimento su richiesta del dipendente (dal 26 giugno al 31 luglio).

Per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art 4 della L. 300/97 e della normativa in tema di privacy a tutela del lavoratore, va premesso che, come ben noto, trattasi di norma volta ad evitare che datore di lavoro eserciti il suo potere di controllo *in merito alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dei lavoratori* da remoto avvalendosi di sistemi di videosorveglianza ovvero, in epoche più recenti, anche monitorando le attività dagli stessi svolte con gli strumenti informatici di lavoro. Ciò detto, va rilevato che - come dichiarato nell'incipit della lettera di contestazione disciplinare - l'addebito mosso alla ricorrente e' nato a seguito della periodica attività di verifica da parte dell'Inps sugli accessi da parte dei dipendenti alle sue banche dati, onde costatarne la corretta effettuazione per i soli fini istituzionali, attività di verifica che in questa tornata ha condotto alla individuazione di una serie accessi massivi agli archivi Inps avvenuti mediante la utilizzazione delle credenziali di accesso di una quindicina di dipendenti dell'Istituto addetti a svariate agenzie dell'Inps sparse sul territorio nazionale.

Orbene, l'Inps, ente nazionale di previdenza ed assistenza, per assolvere ai suoi compiti detiene nei suoi archivi i dati sensibili di milioni di cittadini italiani, ad esempio perché iscritti all'AGO o perchè i titolari di prestazioni assistenziali; in questo scenario resta evidente, salvo letture maliziose, che la verifica effettuata dall'Inps sugli accessi alle banche dati effettuati dai dipendenti, lungi dal poter essere considerata un controllo sull' effettivo , proficuo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del datore di lavoro - come dimostrato dal fatto che l'istituto non ha sanzionato i dipendenti che facevano pochi accessi, ma quelli che ne facevano troppi -, integra invece una doverosa attività di viglianza affinchè l' affidamento da parte dell'Istituto delle credenziali di accesso alle banche dati ai propri dipendenti, necessario per lo svolgimento dei compiti lavorativi, non divenga un cavallo di Troia attraverso il quale dei dipendenti infedeli realizzino la fuoriuscita dei dati sensibili dei cittadini titolari di posizioni previdenziali e assistenziali.

Dunque va fortemente rimarcato che l'attività di controllo dell'Inps, non violativa della privacy dei suoi dipendenti in quanto non integrante attività di controllo in merito al se ed al come essi svolgano la prestazione lavorativa, è invece a tutela della privacy dei cittadini assicurati o beneficiari di prestazioni; l'Istituto infatti custodisce i dati di questi ultimi, assumendone la responsabilità del corretto trattamento . Non a caso la vicenda in esame principia da una segnalazione alla Direzione Centrale Risorse Umane effettuata da parte della Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi- Area Sicurezza ICT e privacy .

Del pari va disattesa per infondatezza la doglianza sollevata da parte ricorrente per la mancata testuale previsione dell'addebito contestato tra le ipotesi di licenziamento tipizzate dalla legge e dal ccnl, atteso che la condotta contestata alla Minucci dall'Istituto, sia per la sensibilità dei dati trattati ed anche per la posizione rivestita dalla dipendente, ove commessa, reca in sé un disvalore marcato, una oggettiva e riconoscibile contrarietà ai doveri di diligenza e fedeltà previsti in generale nell'ambito del rapporto di impiego tale da non necessitare di specifica previsione contrattuale collettiva.

Neppure giova alla difesa della ricorrente invocare la mancanza di analiticità dell'addebito disciplinare, rinvenuta nella circostanza che l'Inps ha contestato alla ricorrente tutti gli accessi alla banca dati in un certo lasso temporale, senza stornare quelli regolari, giacchè inerenti l'esercizio della funzione ricoperta. Chiedere all 'Inps di individuare in sede di contestazione, nell'ambito di 99.444 accessi alla banca dati effettuati in 7 mesi con le credenziali della Minucci, quelli riconducibili ai compiti lavorativi della ricorrente, per poi stornarli dal novero della contestazione, appare defatigatorio e pretestuoso, in quanto la abusività della condotta addebitata si rinviene proprio nella natura massiva degli accessi, nella loro considerazione globale; massività non riconducibile all'espletamento dei compiti lavorativi che neppure la

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c

stessa ricorrente appare disconoscere (cfr le difese rese dalla Minucci agli ispettori centrali Inps nella fase di audit interno, in cui la stessa dichiara che nella sua qualità di responsabile della Agenzia di Ischia ha presumibilmente potuto effettuare al limite solo il 20% degli accessi segnalati).

Più approfondita motivazione, come dappresso, va riservata alla censura contenuta in ricorso di illegittimità del licenziamento della Minucci per insussistenza dei fatti addebitati, perché in alcun modo riferibili ed attribuibili ad essa.

Gli atti di causa del presente giudizio dimostrano, a parere della scrivente, la infondatezza dell'assunto attoreo, militando invece per una effettiva commissione da parte della ricorrente dei fatti addebitati.

Va opportunamente premesso che nella fase Fornero, ferma restando la tradizionale regola distributiva dell'onere della prova in materia di licenziamento per giusta causa, per la quale è il datore di lavoro a dover dimostrare la legittimità del proprio atto espulsivo, il giudice deve compiere quei soli *atti che ritenga indispensabili* per l'accertamento già in via sommaria della legittimità/illegittimità del licenziamento. Il Giudice può dunque apprezzare la illegittimità del licenziamento già sulla base degli atti, potendo escluderla invece laddove dagli stessi emergano elementi di segno contrario alla deduzione attorea, e dunque, nell'ipotesi in esame di licenziamento per giusta causa, elementi compatibili con il corretto uso da parte del datore di lavoro del suo potere disciplinare.

Innanzitutto va sullo sfondo richiamato che la Minucci era Responsabile della Agenzia Inps di Ischia, e dunque una dipendente su cui l'Istituto ha riposto significativa fiducia ed a cui ha attribuito più elevata responsabilità; dalla posizione rivestita si deve presumere anche la più piena capacità della stessa, rispetto agli altri addetti alla Agenzia, di finitamente comprendere la necessità di custodire gelosamente le strumentazioni di lavoro e le credenziali di accesso alle banche dati dell'Istituto, consegnatele per motivo di lavoro, oltre che la assoluta dannosità per l'Istituto di una massiva fuoriuscita, e quindi di una ipotetica cannibalizzazione da parte di terzi non abilitati, dei dati custoditi nei suoi archivi.

Le giustificazioni presentate dalla Minucci nella fase di audit interno, nel procedimento disciplinare e nella sede giudiziaria manifestano criticità e profili di inverosimiglianza davvero notevoli; non può poi non registrarsi come la difesa della ricorrente diviene nel tempo via via più articolata, essendo oggetto di aggiustamenti a fronte dell'approfondita istruzione tecnica compiuta da parte dell'Inps anche nella fase disciplinare per la verifica della resistenza della ipotesi accusatoria a fronte delle difese via via rese ; in questo modo tuttavia la difesa della Minucci perde in termini di coerenza ed efficacia.

La strategia difensiva della ricorrente è incentrata sulla tesi che un terzo malevolo abbia potuto hackerare le strumentazioni informatiche dell'Inps.

Ma in principio, simmetricamente al fatto che gli ispettori della DCOSI Inps contestavano accessi massivi compiuti a decorrere dal gennaio 2018 con l'uso delle credenziali di accesso della Minucci senza precisare da quale pc fossero avvenuti gli accessi, la Minucci compie un grossolano svarione difensivo, collocando l'intervento del presunto hacker nel dicembre del 2017, ed in relazione ai pc in dotazione dell'Agenzia di Ischia. Solo all'esito della lettura delle risposte tecniche fornite in data 10.04.2018 della DCOSI successivamente all'audit della Minucci in data 5 aprile 2018 in relazione al fatto che la maggior parte degli accessi erano stati effettuati per il mezzo di un accesso remoto da pc denominato NB109440 (matricola corrispondente alla dipendente Minucci) e ben prima del dicembre 2017, e dunque solo l'esito dell' avvio del procedimento disciplinare in data 22.05.2018 con la formale contestazione dell'addebito in relazione attività di consultazione massiva pari a 99.444 accessi alle banche dati dal 1.9.2017 al 19.04.2018, e con indicazione specifica tecnica che gli accessi da remoto potevano essere stati effettuati solo se in possesso del cellulare su cui era stato installato l'OTP Inps, la strategia difensiva della Minucci si articola e viene ipotizzata la inserzione (ma non si sa quando, visto che lei ha dichiarato di non avere mai consegnato a terzi né il notebook Lenovo consegnatole dall'Istituto quale pc portatile detenuto per motivo di lavoro, nè il

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c

cellulare d'ufficio, né le credenziali di accesso al sistema) di una applicazione malevola non sul pc dell'agenzia di Ischia ma sul cellulare e sul pc portatile forniti dall'Inps.

Si procede con ordine.

Incredibilmente in data 5 aprile 2018 nella fase di audit interno che ha preceduto la contestazione disciplinare la Minucci ha dichiarato agli Ispettori Pistilli e Falzone –che la sentivano, come già sopra richiamato, presso la Direzione Metropolitana di Napoli dell'Inps in merito ad oltre 18.800 consultazioni e stampe di estratti contributivi effettuate a decorrere dal 1.01.2018 con le sue credenziali di accesso - che nel dicembre del 2017, allo scopo di ripristinare la funzionalità degli uffici Inps di Ischia nei quali si erano rotti tutti e i tre computer in dotazione, ella, piuttosto che chiamare tecnici interni all'istituto, aveva chiesto anche a persona del patronato Sias, ed all'addetta al portierato dell'Agenzia se conoscessero un tecnico in loco; che pertanto, su sua richiesta, era intervenuto l'indomani un tecnico esterno non meglio identificato che, ritirati due dei tre computer in dotazione all'Agenzia, li aveva riconsegnati dopo cinque o sei giorni, avendone ripristinato uno solo.

La Responsabile di Agenzia Minucci ha infatti dichiarato : "*Ritengo di dover riferire quanto accaduto nel mese di dicembre 2017. Essendo andati fuori uso in breve arco temporale i tre personal computer assegnati all'Agenzia, ho chiesto agli operatori di controllo Masia ed Antonacci se era possibile ripararli e loro rispondevano di no per mancanza di pezzi di ricambio. A quel punto ho chiesto al patronato Sias nella persona di Antonio Buono ed ai colleghi dell'Agenzia residenti sull'isola, ivi compresa l'addetto al portierato, il nominativo di un tecnico in grado di procedere alla riparazione. Il giorno dopo si è presentato in Agenzia un ragazzo, qualificatosi come tecnico del computer, senza specificare il nominativo della persona che lo aveva chiamato che, resosi disponibile ad effettuare la riparazione, ha preso due dei tre computer fuori uso per renderne efficiente almeno uno. Quando ho chiesto al tecnico come avrebbe fatto a verificare la funzionalità del computer senza disporre della relativa password di accesso mi ha rappresentato che ciò non avrebbe costituito un problema. Dopo circa cinque o sei giorni, il tecnico mi ha riconsegnato in sede ambedue i personal computer, uno funzionante ed uno no chiedendomi ed ottenendo per la riparazione la somma di euro 50,00 .Riconosco che l'aver chiesto l'intervento di un tecnico esterno costituisce una superficialità, tuttavia determinata dalla esigenza di garantire la operatività della sede….."*

La vicenda narrata in sede di prime dichiarazioni è ambigua ed inspiegabile già secondo la diligenza del buon padre di famiglia; resta oscuro poi quali iniziative successive siano state prese da parte della Minucci in relazione ai due computer in dotazione all'Agenzia non ripristinati. Non è possibile neppure con l'occhio più benevolo leggere questa narrazione come uno sforzo della dipendente di ripristinare la funzionalità dell'ufficio da ella diretto; emerge la irragionevolezza dell'operato della stessa, atteso che essa dichiara di conoscere della esistenza di procedure apposite per detta evenienza e della disponibilità di tecnici interni all'istituto, dedicati. La Minucci, in altre parole, sa che deve chiamare i tecnici interni (cfr dichiara infatti "*Riconosco che l'aver chiesto l'intervento di un tecnico esterno costituisce una superficialità*"), per la delicatezza del mezzo da affidare per la riparazione, che consente l'accesso alle banche dati dell'Istituto, ed invece si comporta come uno studente a cui si rompe il notebook personale, consentendo addirittura all'asportazione dai locali dell'Agenzia da parte di un quivis non identificato di due dei tre computer pc fissi della sede Inps di Ischia, dopo avere chiesto in giro se qualcuno conosceva un tecnico. Anzi, peggio non chiedendo genericamente in giro, ma chiedendo al dipendente di un Patronato, soggetto fisiologico destinatario, all'esito di procedimentalizzata richiesta, dei dati custoditi negli archivi telematici dell'Inps.

La storia è talmente inverosimile da imporre un pietoso no comment, no comment sui computer che non si riparano *perché non ci sono i pezzi di ricambio*, che vengono riparati poi perche' *da due rotti se ne riassembla uno efficiente*; no comment su come per oltre una settimana la Agenzia di Ischia Inps abbia potuto funzionare senza alcun computer, attendendo che un ignoto tecnico ricomparisse in una data non concordata per restituire i computer portati via dalla stessa per la riparazione.

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c

Va rimarcato che attraverso queste dichiarazioni la ricorrente stessa ha ammesso di avere posto in essere una delle due condotte contestatele, integrata dall' aver affidato a terzi apparecchiature informatiche dell'ente, condotta che correttamente l' Istituto convenuto ha considerato violativa dell'obbligo imposto dall'art 11 comma 3 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di utilizzare le attrezzature di cui si dispone per ragioni di ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione , ed in sé lesiva del vincolo fiduciario tra le parti.

Non è peregrino infatti ricordare che l'Inps ha contestato alla Minucci non solo *l'effettuazione di un elevato numero di accessi ingiustificati a banche dati dell'Istituto senza connessione con la attività di lavoro e per un bacino di utenza anche diverso da quello di competenza,* ma anche l'*aver affidato a terzi di apparecchiature informatiche dell'Istituto*; dalle stesse dichiarazioni della ricorrente risulta quindi la commissione da parte della stessa di un segmento significativo della condotta contestata .

Resta tuttavia nello sfondo la idea che tale incredibile leggerezza la Minucci in realtà non la abbia mai commessa e che la narrazione da essa svolta in sede di audit interno - in cui era sentita in relazione agli accessi successivi al 1.1.2018 - era funzionale a suggerire agli ispettori che qualcuno avesse potuto inserire dei programmi finalizzati all'hackeraggio all' interno dei computer dell'agenzia Inps di Ischia; ipotesi suggestiva che tuttavia non giova alla tesi della Minucci, atteso che gli accessi massivi posti in essere mediante l'utilizzo delle sue credenziali, come osservato in sede di contestazione disciplinare dall' Inps in replica alle prime dichiarazioni rese dalla Minucci, sono principiati ben prima della dedotta consegna al tecnico esterno di computer Inps nel dicembre 2017, ed inoltre sono avvenuti anche dal note book personale a lei affidatole dall'amministrazione. Degna di considerazione anche la circostanza che gli accessi massivi con utilizzo delle credenziali della Minucci siano avvenuti nella sola giornata del 7 marzo 2018 anche da una postazione dell'Inps di Pozzuoli da cui poi non sono più stati registrati tali accessi, e che in quel giorno la Minucci era in servizio esterno presso l'Inps di Pozzuoli.

Circa gli accessi massivi, non è stato contestato e comunque emerge anche da atti predisposti nell'interesse della ricorrente (cfr le difese svolte dalla stessa nell'ambito del procedimento disciplinare) che l'accesso del dipendente Inps da postazione pc fissa o portatile all'archivio dei dati dell'Istituto avviene previo *log in* dello stesso sulla pagina Digipass, *log in* che richiede in primo luogo la inserzione delle credenziali del singolo dipendente ed in particolare della sua password, e poi (con cd seconda schermata) la inserzione della cd one time password, che viene generata in automatico per ogni singola richiesta di accesso operata dal dipendente, sul cellulare di servizio affidato allo stesso (cd token virtuale).

Ora la tesi difensiva percorsa dalla ricorrente nella fase disciplinare e poi in sede giudiziaria è che sia il pc notebook Lenovo in dotazione alla ricorrente che il cellulare affidato alla stessa dall'Inps siano stati oggetto di hackeraggio; la Minucci ha infatti alla pagina 16 del ricorso ipotizzato che si siano realizzate sessioni parallele e totalmente invisibili allo user legittimo, asserendo che, a causa del malware inserito nel computer, ogni qualvolta ella faceva partire il server *si apriva, ad ogni apertura del sistema, una sessione remota comunemente chiamata backdoor;* avendo il secondo consulente tecnico di parte ipotizzato che l'hacker potesse giungere ad utilizzare la applicazione Digipass per la autonoma generazione della cd one time password, parallela a quella del titolare autorizzato.

I periti di parte hanno attestato nella loro perizia di avere rinvenuto nel pc della Minucci il malware NETBUSPRO 2.1 e TIGHTVNCV, e nel cellulare di servizio Huawei della stessa un malware tipo Spyhuman.

In merito al valore di tali perizie, deve osservarsi che la prima, del Ctp Michele Fiorentino, è datata 10 settembre 2018, e che la seconda è del 10 ottobre 2018; vale la pena di rilevre che la consegna da parte della ricorrente dei due strumenti di lavoro all'istituto e' avvenuta solo il 22.10.2018.

Va ricordato che la contestazione disciplinare è del 18 giugno 2018 e che già a seguito delle osservazioni del 10.4.2018 della direzione centrale di organizzazione e sistemi informativi , nel mese di aprile 2018 era stato contestato alla Minucci, in replica alle sue difese in sede di audit interno, che gli accessi potevano

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c

essere stati effettuati solo se in possesso dell'unico cellulare con cui su cui era stato installato l'OTP Inps. Tale cronologia rappresenta in tutta evidenza che le perizie di parte svolte intervengono per rintuzzare le osservazioni che l'Inps rende successivamente alle dichiarazioni rese dalla Minucci nell'audit interno e poi nella sede disciplinare; che per mesi dopo la discovery delle accuse del datore di lavoro il pc e cellulare della ricorrente sono rimasti nella sua disponibilità, essendo stata tratta la copia ad uso forense dal Fiorentino solo in data 10 settembre e soprattutto avendo la ricorrente solo in data 22 10 2018 avvertito la esigenza di affidare i devices in custodia all'istituto.

Le perizie di parte nel procedimento disciplinare non sono state fatte nel contraddittorio con la controparte; nessuno ha assistito alla procedure di generazione di copia forense; resta senz'altro resta revocata in dubbio la attendibilità di dette perizie. D'altronde anche a voler ritenere che alla data di svolgimento delle operazioni peritali di parte sul pc e sul cellulare in dotazione della Minucci vi fossero i malware indicati nel ricorso, da tanto non discenderebbe automaticamente la presenza degli stessi all'epoca della realizzazione degli accessi massivi contestati .

Gli accessi massivi contestati alla Minucci sono avvenuti dal pc notebook affidato alla stessa dall'Inps e dalla sua postazione fissa negli uffici di Ischia dell'istituto . La dipendente Minucci ha dichiarato di non essersi mai separata dal suo cellulare.

Anche a voler seguire la tesi difensiva della seconda perizia di parte e cioè di un hacker che monitorava le attività che la Minucci svolgeva dal suo computer nella sede Inps e dal notebook, da casa, e che approfittava della apertura di una sessione da parte della predetta per aprirne un'altra parallela in backdoor, attivando la procedura di generazione di una one time password, troppi restano i punti di domanda e le incongruità

In particolare

- perché gli accessi massivi terminano il giorno stesso in cui la Minucci è sentita in sede di audit interno, non riuscendo ad immaginarsi come l'hacker possa conoscere di tale circostanza;
- il fatto che solo nel giorno 7.03.2018, in cui la Minucci era in servizio esterno all'agenzia Inps di Pozzuoli siano stati registrati da una postazione fissa interna a tale Agenzia accessi massivi con le credenziali della dipendente Minucci;

- perché se l'hacker era riuscito a captare le credenziali della Minucci e riusciva a generare in via autonoma la one time password, poi, per effettuare i suoi accessi massivi, aspettava l'apertura di una sessione da parte della Minucci dal suo computer nell'ufficio di Ischia o dal note book personale della stessa e non agiva autonomamente da altro strumento;
- e se l'hacker ha deciso di approfittare delle sessioni aperte dalla ricorrente per fare le sue operazioni in backdoor, deve essere rilevata la anomale durata delle sessioni aperte dalla Minucci, esorbitanti rispetto alle attività che ella compie sia che si tratti di sessioni lanciate dalla postazione riservata alla Minucci nell'Agenzia di Ischia, sia che si tratti di sessioni aperte dal notebook di casa. Invero in relazioni agli accessi massivi effettuati dal computer fisso dell'agenzia di Ischia, risulta dagli atti la apertura da parte della Minucci di sessioni aperte per ore con effettuazione solo di poche pratiche di gestione di prestazioni (queste si riconducili all'attività della Minucci), magari una sola all'avvio della sessione. Con riferimento ai soli accessi effettuati per mezzo del pc di casa, la Minucci ha asserito che probabilmente l'hacker aveva approfittato del fatto che ella , quando voleva spegnere il laptop, si limitava ad abbassare la parte superiore dello stesso, nell'erroneo convincimento in tal modo di chiudere la seduta di lavoro e che a volte per abitudine lo lasciava aperto allontanandosi per seguire le sue faccende domestiche e familiari; tali allegazioni sono contrastate e rese inverosimili dalle repliche dei tecnici dell'Inps . Appare infatti corrispondente a ordinarie impostazioni tecniche e dunque altamente verosimile il rilievo sollevato da detti tecnici in merito al fatto che i notebook dell'istituto sono impostati dimodochè quando la parte superiore si chiude , il computer entri in stand by; che

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c

all'esito ed in conseguenza di ciò tutte le periferiche si spengono dopo un quarto d'ora, potendo essere riavviate solo pigiando fisicamente sulla tastiera .
Dunque sia a voler immaginare la generazione di una one time password da remoto, che a voler immaginare lo sfruttamento da parte dell' hacker della apertura della sessione da parte della lavoratrice, i dubbi restano forti; se si tratta di sfruttamento da remoto di sessioni aperte dalla legittima autorizzata, vi è da chiedersi perchè la stessa tenesse queste sessioni aperte così a lungo operando in relazione a sessioni così lunghe solo per poche operazioni di gestione di pratiche. Se si trattasse di accessi che addirittura prescindono dalla materiale digitazione della one time password da parte della ricorrente (ipotesi tecnica che ha trovato comunque delle plausibili contestazioni da parte della puntuale istruttoria dell'istituto), a parte l'interrogativo irrisolto del perché a questo punto l'hacker avrebbe dovuto accedere utilizzando il computer ed il notebook della ricorrente e non agire in via autonoma da proprio personale dispositivo, pure a voler ritenere la sessione sul computer non visibile alla Minucci perché in back door, deve considerarsi che almeno il cellulare avrebbe dovuto recare traccia visibile alla ricorrente della generazione di una password ad una certa data, in cui essa non aveva affatto operato con il pc.

In tale quadro la circostanza che nella giornata del 7.3.2018 in cui la Minucci è in servizio esterno presso la sede di Pozzuoli vi sia stata una sessione con accesso massivo mediante le credenziali della stessa, da una postazione da cui non si registrano né prima, nè dopo di tale data analoghe sessioni, assume valore altamente indiziario del fatto che questi accessi siano stati fatti dalla Minucci, a meno di non immaginare un hacker che, in vista della presenza occasionale della Minucci in tale sede, predispone un malware anche in un pc fisso della sede Inps di Pozzuoli, che utilizzerà una volta soltanto (ma siamo alla fantascienza, in quanto oltre a ipotizzare che il fantomatico hacker dovesse conoscere in via preventiva gli spostamenti e le vicende personali della ricorrente, dovremmo credere che hackeri un pc all'interno di una pubblica amministrazione per compiere quello che avrebbe potuto tranquillamente operare attendendo al massimo ventiquattro ore, e quindi la apertura di una sessione lavorativa da parte della ricorrente da casa sua o dal pc fisso dell'agenzia di Ischia).

La vicenda degli accessi massivi avvenuti durante la presenza della ricorrente sul volo Napoli – Praga, sollevata dalla difesa della Minucci a dimostrazione della impossibilità che detti accessi - e per conseguenza tutti gli altri accessi – fossero attribuibili alla ricorrente, può poi avere una lettura diversa da quella offerta dalla ricorrente. Se – come sostiene la Minucci stessa - l'hacker sfrutta l'apertura della sessione di lavoro da parte della ricorrente per compiere gli accessi massivi, pare implausibile che la ricorrente a pochi minuti dall'imbarco e durante le sue ferie all'estero acceda per suoi motivi di lavoro agli archivi Inps; né la ricorrente ha indicato i motivi di lavoro che la avevano costretta a operare tali scomodi accessi. Atteso che il *log in* avviene poco prima dell'imbarco, nel quadro sin qui ricostruito resta credibile la ipotesi di una sessione di accesso massivo svolto da un terzo - che già conosceva le credenziali di accesso digipass- d' intesa con la ricorrente, che collabora al *log in* o affidando il suo cellulare a terzo oppure detenendo il cellulare ella stessa e comunicando la one time password allo stesso, (terzo che materialmente ha poi svolto gli accessi abusivi operando sul pc ad essa affidato dall'Inps, non condotto a bordo).

E d'altronde se dobbiamo, secondo la difesa della Minucci, immaginare la esistenza di un hacker che inserisce dei malware nei *devices* di proprietà dell'Inps affidati alla stessa, e addirittura in un pc fisso della sede Inps di Pozzuoli in funzione della non si sa come conosciuta utilizzazione dello stesso per una futura giornata di lavoro fuori sede da parte della Minucci (che ben avrebbe potuto scegliere in quella giornata di lavorare utilizzando all'interno della agenzia di Pozzuoli il proprio pc portatile), hacker che smette di effettuare le sue sedute in backdoor proprio dopo la audizione della Minucci da parte degli Ispettori, stiamo pensando ad un hacker che conosce degli spostamenti lavorativi della ricorrente e che intende addossare alla stessa la responsabilità degli accessi massivi; ed allora avremmo dovuto vedere un hacker che nei pochi giorni del soggiorno all'estero della Minucci, conoscendo della assenza dal suolo nazionale della Minucci, si asteneva dall'effettuare accessi, in quanto poi non attribuibili alla stessa .

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c

Per tutto quanto fin qui ricostruito risulta la riferibilità alla Minucci degli accessi massivi contestati e dunque dell'intera condotta addebitata in sede disciplinare; la impugnazione va pertanto respinta.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente Minucci alla rifusione in favore dell'Inps delle spese di lite, oltre rimborsi in misura di legge , spese complessivamente liquidate in euro 2870,00 oltre cpa e rimborsi come per legge .

Si comunichi .

Napoli, 9.12.2019 Il Giudice

Dott. Annamaria Lazzara

Firmato Da: LAZZARA ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 289f741a3d8fe0dcb8f95a2057134d9c